



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
Ufficio 5 – Acquisizione e gestione beni mobili e servizi
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Spett.le
COPERNICO Soc. Consortile per Azioni
Via Bussoleno, 33
00166 Roma

PEC: gare.copernico@legalmail.it

TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA. LOTTO 2 SEDE DI LUNGOTEVERE RIPA, 1 - CIG: 7543614334. COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto il Seggio di gara, in seguito ad esame approfondito della documentazione contenuta nella busta amministrativa, nonché della documentazione trasmessa da codesta Società a riscontro del soccorso istruttorio, ha evidenziato quanto segue.

Codesta Società ha partecipato alla procedura *de qua* facendo affidamento sui requisiti di capacità economico finanziaria della società Cometa S.r.l., sulla scorta del contratto di affitto di ramo di azienda Rep. N. 349.258 Notaio Dr. Roberto Labate, prodotto in sede di soccorso istruttorio.

Come sostenuto da consolidata giurisprudenza, l'affitto di ramo d'azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l'affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito (*cfr., ad es., C.d.S., Ad.Pl., nn. 10 del 4 maggio 2012*).

Il soggetto cedente-affittante entra pertanto a pieno titolo tra i soggetti nei confronti dei quali la stazione appaltante deve verificare i requisiti di natura soggettiva, come esplicitamente definito nella sopracitata giurisprudenza.

In ragione di ciò, questa stazione appaltante ha richiesto, in sede di soccorso istruttorio, con nota prot. 33745-20/09/2018-DGPOB-MDS-P, la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 della società concedente Cometa S.r.l.

A riscontro di tale richiesta, codesta Società non ha fornito quanto richiesto ma ha prodotto invece una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante di codesta Società, ai sensi dell'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente sui soggetti facenti capo alla Cometa S.r.l. cessati dalla carica.

Atteso che dall'estratto della visura camerale della predetta società concedente questa Amministrazione ha riscontrato che la stessa si trova in stato di fallimento, il Seggio di gara ritiene che la società Cometa S.r.l. sia priva del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e che, conseguentemente, codesta Società abbia perso, in presenza di fallimento della impresa concedente Cometa S.r.l., il possesso dei requisiti di natura tecnica richiesta ai fini partecipativi, non potendo beneficiare del contratto di affitto *de quo* per partecipare alla procedura di gara in oggetto (in tal senso anche ANAC - delibera n. 477 del 23 maggio 2017).

Resta fermo che sarebbe comunque necessaria una preventiva verifica dei contenuti effettivamente traslativi della capacità economico finanziaria della società concedente per

valutare se tale contratto, stipulato nel 2017, abbia abilitato l'affittuaria ad utilizzare i requisiti maturati dalla concedente per gli anni pregressi 2014-2015 e 2016.

Il Seggio di gara ha inoltre rilevato che la durata del medesimo contratto di affitto di ramo d'azienda è individuata dall'art. 4 in cinque anni, con decorrenza dall'1 ottobre 2017, periodo temporale che non coprirebbe comunque l'intera durata dell'affidamento in oggetto, ancor più tenendo conto della clausola espressa di risoluzione anticipata contenuta nel successivo art. 5 del precitato contratto. Come sostenuto da giurisprudenza, non è ammissibile la partecipazione ad una procedura di gara di una società affittuaria di ramo d'azienda in forza di un contratto con vigenza inferiore alla durata del contratto oggetto di gara (*cfr. TAR Trento, sez.I, sentenza n.8 del 13 gennaio 2017*).

Le motivazioni suesposte sono ampiamente sufficienti – tralasciando in questa sede ulteriori argomentazioni – per concludere che codesta Società è carente dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e, conseguentemente, è esclusa dalla procedura di gara in oggetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Adriana Chiurato